



**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

**Prot. PG/2017/67767**

**In data 27/02/2017**

**FAQ n. 2**

Richiesta di chiarimento:

- 1) Rispetto all'obbligo di garantire l'apertura di due sportelli territoriali informativi e di proporre l'ubicazione su 2 differenti Municipi, vi chiederemmo di specificare se le sedi indicate dai vari offerenti, in esito alla valutazione da parte del Comune di Genova, potrebbero dar luogo alla richiesta agli offerenti stessi, da parte del Comune, di ubicare le sedi proposte in aree della Città afferenti ad altri Municipi.
- 2) Allo stesso modo, vi chiederemmo se le sedi proposte \ assegnate a ciascun offerente avranno (e in che modo) conseguenze sull'area territoriale sulla quale l'offerente sarà accreditato, posto l'accREDITAMENTO sarà valido su tutto il territorio cittadino.

**RISPOSTA**

- 1) L'art. 3 del Disciplinare recita:

*....."Gli stessi devono altresì indicare a titolo di proposta due Municipi, in ognuno dei quali garantire l'apertura di uno sportello territoriale informativo.*

*Al fine di garantire la presenza degli sportelli in tutto il territorio cittadino le proposte di cui sopra, indicate in sede di domanda, saranno valutate dal Comune di Genova e saranno oggetto di un confronto utile alla possibile diversa distribuzione."*

Quindi la risposta al primo quesito è affermativa in quanto per "diversa distribuzione" si intende un diverso territorio municipale.

- 2) Con riferimento al secondo quesito, si richiamano le seguenti norme del disciplinare.

L'art. 9 del Disciplinare, alla voce "Accesso" prevede che *".... Gli sportelli territoriali forniranno anche le informazioni utili in merito alle attività della rete formale ed informale presente sul territorio con cui il Soggetto accreditato si è connesso"*

Lo stesso articolo 9, alla voce "Attivazione del servizio", recita *"Il cittadino in carico agli Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova, con i quali concorda il Piano Individuale di Assistenza ed il Piano di Intervento Domiciliare (PID), sceglierà anch'esso direttamente il soggetto fornitore dall'Elenco Unico Cittadino. In situazioni assolutamente eccezionali, l'Ambito Territoriale Sociale individuerà, applicando il criterio della rotazione, il Soggetto fornitore dell'intervento tra quelli con sportello territoriale nel Municipio di riferimento e comunque il primo disponibile nel territorio dei Municipi limitrofi in caso di indisponibilità del soggetto contattato".*

(Documento firmato digitalmente)

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Maria Maimone